

Titolo

Legge nr 3/2012 - Liquidazione del Patrimonio art. 14-ter e procedure familiari art. 7-bis

Massima

DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEI PATRIMONI

TRIBUNALE DI VERONA

ISTANZA PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

EX ART. 14 TER Legge 27 gennaio 2012, n. 3

PROCEDURA FAMILIARE

EX ART. 7-BIS Legge 27 gennaio 2012, n. 3

ISTANTI	Pezzali Martina C.F. xxxxxxxxxxxxxxxx Bolisani Isacco C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX
PROCEDURA	35/2021 OCC PRESSO ODCEC VERONA OCC PRESSO ODCEC VERONA
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRINDEBITAMENTO	ISCRITTO AL NR.3 SEZ. A – DEL REGISTRO MINISTERIALE DEGLI ORGANISMI AUTORIZZATI ALLA GESTIONE DELLA CRISI DA SOVRINDEBITAMENTO (ART. 4, CO 2 DM 202/2014)  DOTTORESSA LUIGIA DEGLI ANGELI
GESTORE INCARICATO	ISCRITTA AL NR 1723 – ELENCO DEI GESTORI DELLA CRISI TENUTO PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  luigiadegliangeli@pec.it

I signori BOLISANI Isacco, C.F. XXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXXXXXXXX, e PEZZALI Martina XXXXXXXXXXXXXXXX, nata a XXXXXXXXXXXX, – residenti in XXXXXXXXXXXXXXXX (VR), coniugi

PREMESSO CHE

Gli istanti, coniugi fra loro, hanno deciso di avvalersi della procedura di Liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14 ter e seguenti della L. 3/2012 e a tal fine hanno presentato istanza per la nomina del Gestore della Crisi da Sovraindebitamento presso l'OCC dell'ODCEC Verona;

In data 18 maggio 2021, con protocollo 3290/2021 l'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona istituito per le funzioni di cui all'art.6 e seguenti della Legge n.3/2012, ha nominato la dottoressa Luigia Degli Angeli, nata a Catanzaro (CZ) il 29/5/1969, iscritto all'Albo dei Dottori e degli Esperti Contabili di Verona al numero 1586/A, con studio in Verona, Stradone Porta Palio 64, PEC [luigiadegliangeli@pec.it](mailto:luigiadegliangeli@pec.it), iscritta al nr 1723 – Elenco dei Gestori della Crisi tenuto presso il Ministero della Giustizia, nominata ex art. 15 – comma 9 – legge 27 gennaio 2012 n. 3 per svolgere le funzioni di Gestore della Crisi nel procedimento n.30/2021 del Registro degli Affari dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso l'ODCEC di Verona, accettata in data in data 21 maggio 2021;

Gli istanti si trovano in situazione di sovraindebitamento ex art, 6 comma 2 lettera a) L n. 3/2012, ossia in "situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente";

Per i ricorrenti sussistono tutte le condizioni previste dall'art.7 comma 2 della L. 3/2012, in particolare: Che i ricorrenti non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II della L. n. 3/2012. Il signor Bolisani Isacco ha svolto, sino a novembre 2019, l'attività di imprenditore nel settore della produzione artigianale di pane, conducendo un'impresa artigiana individuale di tipo familiare con il coniuge Pezzali Martina (quota 49%). L'impresa è inattiva dal 24/12/2019 ed è stata cancellata dal Registro delle imprese a far data da 31/12/2021.

Che i ricorrenti non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al Capo II della L. n. 3/2012;

Che i ricorrenti non hanno subito per cause a loro stessi imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis della L n. 3/2012;

Che si sono impegnati a fornire il supporto e la collaborazione necessaria al nominato Gestore della Crisi per la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale;

Che per i ricorrenti esistono i requisiti di cui all'art. 7-bis l.3/2012 Procedure Familiari; in quanto sono membri della stessa famiglia (coniugi) ed il sovraindebitamento ha un'origine comune,

Tutto ciò premesso

PRESENTANO ISTANZA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

ai sensi dell'art. 14-ter comma 3, l. n. 3/2012

L'istanza di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012 è stata presentata congiuntamente ai sensi dell'art. 7-bis della L.3/2012, dai coniugi Bolisani Isacco e Pezzali Martina in quanto conviventi e poiché il sovraindebitamento ha origine comune.

Il nucleo familiare vive nell'abitazione di XXXXXXXXXXXX (valore circa euro 130.000), acquistata nel 2011, con finanza per lo più bancaria (l'importo preso in mutuo copriva circa l'80% del costo dell'immobile); i coniugi sono in regime di comunione dei beni e pertanto sia la proprietà dell'immobile, sia il debito per mutuo è cointestato in pari quota.

Sin dalla presentazione dell'istanza di accesso alle procedure da sovraindebitamento, entrambi i coniugi sono disponibili a liquidare l'intero patrimonio al fine di porre rimedio ad una crisi finanziaria che ad oggi ha inciso profondamente nella routine familiare e nella sfera psicologica dei componenti.

Attualmente entrambi i coniugi sono impegnati in un lavoro dipendente, in modo continuativo, e godono di una retribuzione monetaria, con garanzia di continuità e copertura previdenziale (per circa complessivi euro 2.500).

I coniugi hanno un'età compresa tra i 33 anni (la signora Pezzali) e i 42 anni (il signor Bolisani) e due figli in età scolare (XXXXXXX anni).

Gli istanti chiedono di poter onorare, seppure parzialmente, i propri debiti con la liquidazione dei propri beni e con una parte, residuale, dei redditi percepiti con il proprio lavoro dipendente; sebbene il patrimonio disponibile per la soddisfazione dei creditori sia piuttosto esiguo, la procedura di liquidazione risulta essere l'unica via percorribile per gli istanti al fine di onorare i propri debiti e ristabilire, nel tempo, un equilibrio economico e finanziario, recuperando altresì la serenità familiare ed una nuova ripartenza

#### CONCLUSIONE

Voglia l'Il.mo Tribunale adito emettere decreto ai sensi dell'art. 14 quinquies Legge 3/2012 che:

Dichiari aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14-ter L.3/2012

Disponga la nomina del liquidatore;

Disponga che, sotto pena di nullità, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

Disponga la revoca del pignoramento del quinto dello stipendio del sig Bolisani Isacco presso il datore di lavoro XXXXXXXXXXXXX, da parte di XXXXXXXXXXXXX.

Disponga la revoca del pignoramento del Conto corrente bancario intestato al sig. Bolisani Isacco presso l'Istituto Bancario XXXXXXXXXXXXX;

Disponga la sospensione dei procedimenti esecutivi in corso, in particolare il procedimento in corso, creditore procedente sig. XXXXXXXXX, assistito dall'Avv. XXXXXXXXXXXXX, presso il Tribunale di Verona, sezione Esecuzioni Mobiliari, giudice dell'esecuzione dott. XXXXXXXXX, prima udienza in data 14/2/2022;

Autorizzi la famiglia Bolisani Pezzali ad utilizzare l'immobile quale abitazione sino al momento della vendita, oppure conceda un termine congruo alla famiglia per liberare l'immobile e trovare una diversa soluzione abitativa;

Autorizzi i coniugi Bolisani e Pezzali ad utilizzare l'autovettura Renault Modus targa XXXXXX per le necessità familiari e lavorative;

Ordini, quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore;

Stabilisca le idonee forme di pubblicità della domanda e del decreto.

Con riserva di integrazioni e produzioni documentali nel termine di 15 giorni di cui all'art. 9 comma 3 ter Legge 3/2012.

#### Allegati

1. Inventario dei beni di Bolisani Isacco e Pezzali Martina
2. Elenco di tutti i creditori

3. Dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni di Bolisani Isacco e di Pezzali Martina
4. Elenco delle spese correnti familiari e personali
5. Certificato dello stato di famiglia
6. Relazione particolareggiata ex art.-., 14-ter L. 3/2012 del Gestore della Crisi nominato Dott.ssa Luigia Degli Angeli

Bolisani Isacco

Pezzali Martina

N. 2/22 RG Liquidazione dei patrimoni di Bolisani Isacco e Pezzali Martina

Tribunale di Verona Sezione II civile

Il Giudice,

a) vista la domanda di liquidazione dei rispettivi patrimoni ex artt. 14 ter e ss. L. n. 3/2012 depositata in data 7.2.22 dai coniugi conviventi Bolisani Isacco e Pezzali Martina e la documentazione alla stessa allegata;

b) letta la relazione particolareggiata del gestore della crisi dott.ssa Luigia Degli Angeli in data 4.2.2022;

c) ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che i ricorrenti sono entrambi residenti in XXXXXXXXXXXX (Vr);

d) rilevato che entrambi i ricorrenti svolgono attualmente attività lavorativa dipendente e che il Bolisani ha cessato nel 2019 la precedente attività imprenditoriale individuale di gestione di un panificio. L'impresa individuale è stata però cancellata dal registro delle imprese solamente in data 31.12.21 e, tuttavia, il gestore della crisi ha verificato che nel triennio anteriore a detta cancellazione non sono mai state superate le soglie di fallibilità di cui all'art. 1 l.fall, sicché il Bolisani non può essere dichiarato fallito. La Pezzali aveva invece semplicemente cooperato all'attività del marito in qualità di semplice collaboratrice familiare, senza quindi mai svolgere attività imprenditoriale di tipo commerciale. Entrambi i ricorrenti, quindi, non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle di cui alla legge 3/12 e sono quindi legittimati a richiedere l'apertura della procedura di liquidazione del proprio patrimonio ex artt. 14 ter e ss. L. n. 3/2012

e) rilevato che entrambi i ricorrenti, come attestato anche dal gestore della crisi e comprovato documentalmente, non sono mai stati in precedenza ammessi ad altre procedure di sovraindebitamento, sicché sussiste anche il presupposto di ammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. b legge 3/12;

f) rilevato che tutti i ricorrenti, come attestato dal gestore della crisi, versano effettivamente in condizione di sovraindebitamento, atteso che:

- il Bolisani è gravato da un indebitamento complessivo di euro 206.006,12 – di cui euro 131,132,69 per debiti comuni anche alla moglie -, a fronte di una entrata reddituale mensile da lavoro dipendente di soli euro 1.500,00, all'evidenza insufficiente per far fronte al suddetto ingente passivo, una volta pagata la rata del mutuo ed assolti i bisogni familiari essenziali come appresso quantificati;

- la Pezzali come detto è gravata da debiti in comune con il marito per euro 131.132,69 ed è anche garante del Bolisani rispetto ad un finanziamento a questi concesso da XXXXX con debito residuo di euro 26.429,00. Anche in questo caso è del tutto evidente che la ricorrente non è in grado di far fronte a tale esposizione debitoria con il suo reddito mensile da lavoro dipendente di euro 1.000,00 circa, una volta pagata la rata del mutuo e contribuito anch'essa al mantenimento familiare essenziale.

E' pertanto evidente che entrambi i ricorrenti non sono in grado di far fronte ai suddetti debiti pregressi, versando – quindi – in condizione di sovraindebitamento. Sovraindebitamento che, peraltro, ha un'origine evidentemente comune (essendo, appunto, in comune la gran parte del passivo ed *in primis* il debito ex mutuo di attuali euro 120.743,86 contratto per l'acquisto della casa familiare in comproprietà), il che ha giustificato la proposizione di un unico ricorso ai sensi dell'art. 7bis L. 3/12, disposizione da ritenersi applicabile analogicamente anche alla procedura di liquidazione del patrimonio;

g) rilevato che alla domanda sono stati allegati tutti i documenti indicati dall'art. 14ter, c. 3, ivi compresa la relazione particolareggiata del gestore della crisi che – in modo distinto in relazione al singolo ricorrente sovraindebitato - contiene tutte le indicazioni e valutazioni prescritte dalla norma;

h) rilevato che la documentazione allegata alla domanda consente di ricostruire compiutamente la situazione economica (debiti di esclusiva pertinenza del Bolisani; debiti in comune ai ricorrenti) e patrimoniale (redditi di entrambi; proprietà comune dell'abitazione di KKKKKKJJKK; autoveicoli e motociclo intestati al Bolisani) dei singoli ricorrenti, sicché anche sotto questo profilo la domanda è completa;

i) ritenuto che allo stato non siano emersi atti compiuti dai debitori in fronde ai creditori nell'ultimo quinquennio, tali da comportare l'inammissibilità della domanda.

j) ritenuto opportuno precisare che, pur avendo i ricorrenti proposto un unico ricorso ai sensi dell'art. 7bis L. 3/12, con il presente provvedimento dovranno essere aperte due distinte procedure di liquidazione, l'una relativa al patrimonio del Bolisani e l'altra relativa al patrimonio della Pezzali. Pertanto, dovranno essere tenute necessariamente distinte le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente (il che significa che l'attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio dovrà essere destinato alla soddisfazione, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni, dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e di quelli comuni all'altro ricorrente, senza possibilità di destinare quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio di un ricorrente, alla soddisfazione dei creditori personali dell'altro ricorrente). Inoltre, il liquidatore dovrà procedere, in relazione a ciascuna procedura, agli incumbenti di cui agli artt. 14 sexies e seguenti: inventario, comunicazioni ai creditori, formazione di distinti stati passivi (chiarendo e precisando nella comunicazione ai creditori che – in relazione ai crediti comuni - gli stessi dovranno presentare distinte domande di insinuazione per ciascuna delle due procedure), programmi di liquidazione, riparti, etc. Di conseguenza le masse attive e passive delle due procedure dovranno essere tenute distinte, senza alcuna commistione patrimoniale;

k) ritenuto che debba poi essere emesso, in generale, il provvedimento di inibitoria ex art. 14quinquies, c.2 lett. b legge 3/12 rispetto ad ogni iniziativa esecutiva, cautelare o di acquisizione di diritti di prelazione che possa interessare i patrimoni oggetto di liquidazione. Il tutto con la precisazione che l'inibitoria deve essere emessa con efficacia sino al momento in cui diverranno definitivi i futuri provvedimenti di chiusura delle procedure ex art 14novies. Invero il dato normativo, laddove prevede che detta efficacia debba essere prevista "sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo" è evidentemente frutto di errore commesso nella redazione della disposizione, atteso che un tale provvedimento di omologazione non è contemplato nell'ambito della procedura di liquidazione. Pertanto, per dare un senso alla norma e consentirle di perseguire lo scopo suo proprio (proteggere il patrimonio del debitore dalle iniziative esecutive e cautelari individuali per tutta la durata della liquidazione), deve necessariamente ritenersi che l'efficacia del provvedimento di inibitoria e sospensione in questione debba perdurare sino alla chiusura della procedura (in tal senso, cfr Trib. Verona 7.7.16 est. Platania e Trib Milano 16.11.17 est Macripò). Nel caso di specie, in particolare, risulta pendente dinanzi al Tribunale di Verona, a carico del Bolisani, una procedura esecutiva mobiliare attivata dal creditore XXXXXXX con pignoramento di quota dello stipendio e del saldo del conto corrente intestato al Bolisani presso la filiale XXXXX di XXXX. A seguito dell'apertura della liquidazione, pertanto, tale procedura esecutiva non potrà proseguire e le somme pignorate (ed accantonate dal datore di lavoro e dalla banca in attesa dell'assegnazione da parte del GE) dovranno essere versate al liquidatore e destinate da questi a favore dei creditori. A tal fine si disporrà la comunicazione, a cura del liquidatore, del presente provvedimento al GE, per i provvedimenti di competenza;

l) rilevato che come risulta dalle dichiarazioni dei redditi prodotte e come verificato anche dal gestore della crisi, il ricorrente Bolisani Isacco è percettore di redditi da lavoro dipendente per circa euro 1.500,00 netti mensili, mentre la ricorrente Pezzali Martina è percettrice di reddito mensile di euro 1.000,00 circa.

La disponibilità mensile netta di entrambi i ricorrenti è quindi pari ad euro 2.500,00 circa.

Il nucleo familiare è costituito dai ricorrenti e dai due figli minorenni di XXXXX anni, completamente a carico dei genitori.

I ricorrenti hanno esposto spese per il mantenimento essenziale del suddetto nucleo familiare per euro 2.100,00 mensili circa. Tra le spese mensili è tuttavia esposto anche il pagamento della rata del mutuo pari ad euro 480,00. Senonché a partire dal mese successivo all'apertura della presente procedura tale rata di mutuo non dovrà più essere versata, atteso che anche la banca mutuataria – al pari di tutti gli altri creditori – dovrà insinuare il proprio residuo credito complessivo al passivo (invero, con l'apertura della procedura, il debito *ex mutuo* risulterà scaduto e la banca avrà diritto ad insinuarsi per l'intero importo capitale residuo, oltre che per le rate pregresse comprensive di interessi già scadute ed eventualmente non corrisposte) e dovrà essere successivamente pagata al riparto nei limiti della capienza del patrimonio dei due debitori, potendo vantare il privilegio ipotecario su quanto sarà ricavato dalla vendita dell'immobile da parte del nominando liquidatore. Al fine di contemperare l'interesse dei creditori (ed *in primis* della banca) a che l'immobile sia venduto libero per poter ricavare un maggior importo, con l'esigenza abitativa dei ricorrenti, può essere accolta la richiesta subordinata dei ricorrenti di permanenza nell'immobile per il tempo necessario per reperire un nuovo alloggio in locazione. In particolare, si stima a tal fine congruo un periodo di tempo di 8 mesi, sicché i ricorrenti possono essere autorizzati a permanere nell'immobile sino al 31.10.2022. Durante tutto questo periodo di tempo i ricorrenti non dovranno corrispondere alcunché né per mutuo, né per locazione, sicché l'importo necessario per il sostentamento del nucleo familiare, sino al 31.10.22, va stimato pari ad euro 1.600,00 mensili (arrotondato), con conseguente destinazione ai creditori dell'intero *surplus* percepito a titolo di retribuzione e ad ogni altro titolo. A partire dal mese di novembre 2022 (o, comunque, dalla liberazione dell'immobile), invece, i ricorrenti dovranno sostenere il costo per un canone di locazione, per importo che può stimarsi corrispondente all'attuale rata di mutuo (euro 480,00 appunto). Pertanto, a partire dal novembre 2022 (e sempre che i ricorrenti abbiano ottemperato all'obbligo di liberazione dell'immobile) le somme da destinare al mantenimento del nucleo familiare potranno essere effettivamente quantificate in euro 2.100,00, come da indicazione dei ricorrenti

Dovendo, come detto, essere mantenute distinte le masse attive e passive dei due ricorrenti, il suddetto onere per il mantenimento va suddiviso ed imputato idealmente nella misura della giusta metà ad entrambi i coniugi, in tal modo determinando per differenza anche la quota dello stipendio di ognuno che dovrà essere destinata alla soddisfazione dei creditori personali o comuni ad entrambi.

Pertanto, in concreto:

1) sino al 31.10.22 (e comunque alla effettiva liberazione dell'immobile) sia la Pezzali che il Bolisani potranno trattenere per sé sullo stipendio la somma di euro 800,00 mensili a testa (50% del mantenimento familiare stimato), dovendo destinare ai creditori ogni somma eccedente tale soglia;

2) dal novembre 2022 (e sempre che sia avvenuta la liberazione dell'immobile) la Pezzali potrà trattenere per sé l'intero stipendio di euro 1.000,00 mensili, mentre il Bolisani potrà trattenere la maggior somma di euro 1.100,00 (in modo che la sommatoria delle due trattenute porti all'importo corrispondente al maggior mantenimento necessario per il nucleo familiare come sopra stimato), dovendo entrambi destinare ai creditori ogni somma eccedente tali soglie;

- m) ritenuto che, al fine di garantire l'effettiva messa a disposizione della procedura delle somme di cui sopra da parte dei ricorrenti Pezzali e Bolisani, sia opportuno: 1) ordinare al liquidatore di aprire immediatamente due conti correnti, uno per ciascuna procedura; 2) ordinare ai rispettivi datori di lavoro dei ricorrenti di stornare mensilmente dalle retribuzioni maturate e di versare sui conti correnti delle singole procedure che il liquidatore aprirà, le somme eccedenti gli importi, come sopra quantificati, che potranno invece rimanere a disposizione dei ricorrenti. Ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato al datore di lavoro (con gli estremi dei conti correnti, distinti per ciascun ricorrente, sui quali i versamenti mensili dovranno essere operati). Deve infatti ritenersi possibile l'emissione di tale provvedimento. Invero, le quote di stipendio eccedenti il mantenimento entrano a far parte dei beni da destinare alla liquidazione e da mettere necessariamente a disposizione del liquidatore. L'art. 14quinquies legge 3/12, proprio al fine di garantire la messa a disposizione del liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al liquidatore medesimo. E, laddove tali beni siano costituiti da quote di stipendio o di pensione, deve perciò ritenersi ben possibile ordinare direttamente al datore di lavoro (o all'ente previdenziale) il versamento di tali quote a favore del liquidatore, in quanto unico legittimato a disporre delle stesse (e, quindi, anche ad incassarle);
- n) ritenuto, poi, che come da richiesta del ricorrente Bolisani, lo stesso possa essere autorizzato a conservare l'utilizzo della vettura Renault Modus targata XXXXX di sua proprietà, con conseguente esclusione del bene dalla liquidazione. Invero trattasi di automezzo vetusto (immatricolato nel 2007 e con elevato chilometraggio) e che è tuttavia necessario al ricorrente per recarsi al lavoro e per le esigenze familiari, senza dover sostenere costi di trasporto con mezzo pubblico (che dovrebbero essere considerati nella quota di reddito necessaria al mantenimento, con conseguente riduzione di quella da destinare ai creditori). Quanti agli ulteriori due veicoli di proprietà del Bolisani (autovettura Renault tg XXXXX e motociclo MBK Flipper tg XXXXXX) il liquidatore verificherà se gli stessi siano effettivamente non marcianti e di nullo valore, nel qual caso non saranno acquisiti all'attivo della procedura e rispetto ad essi non dovrà essere trascritto al PRA il decreto di apertura. In caso contrario, il liquidatore acquisirà all'attivo anche tali beni, trascriverà al Pra il decreto di apertura della procedura e procederà alla loro liquidazione. Le verifiche in merito a tali due ultimi automezzi dovranno essere effettuate entro 15 giorni dall'apertura della procedura e, all'esito, il liquidatore dovrà dare comunicazione delle sue determinazioni finali (non acquisizione all'attivo o liquidazione) al GD;
- o) ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperte le procedure di liquidazione dei patrimoni dei ricorrenti e che quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore della crisi dott.ssa Luigina Degli Angeli, in possesso dei requisiti di cui all'art 28 legge fall;
- p) ritenuto opportuno fissare al liquidatore i termini indicati nella parte motiva per lo svolgimento delle attività allo stesso demandate;
- q) ritenuto che, al fine di tenere monitorati l'attività del liquidatore e l'andamento della procedura, sia opportuno porre a carico del liquidatore l'onere di informativa nei termini e con le tempistiche indicate nel dispositivo.

P.Q.M.

Visto l'art. 14quinquies legge 3/12:

- 1) dichiara aperte le procedure di liquidazione dei patrimoni di:
  - a - Bolisani Isacco (cod.fisc.....), nato a XXXXXXXXXXXX e residente in XXXXXXXXXXXX;
  - b - Pezzali Martina (cod.fisc. ....), nata a XXXXXXXX
- 2) nomina liquidatore la dott.ssa Luigina Degli Angeli;
- 3) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art.14 novies comma 5 legge 3/12, non sarà definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sui patrimoni di Bolisani Isacco e Pezzali Martina oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al presente decreto;
- 4) manda al liquidatore per la comunicazione del presente provvedimento al GE della procedura esecutiva mobiliare attualmente pendente dinanzi all'intestato Tribunale a carico di Bolisani Isacco;
- 5) autorizza i ricorrenti a permanere nel godimento dell'abitazione sita in XXXXXXXXXXXX, sino al 31.10.22, termine decorso il quale gli stessi dovranno consegnare l'immobile al liquidatore, libero da persone, cose e animali, per la successiva alienazione;
- 6) esaminati gli atti e i documenti dispone - ai sensi dell'art. 14 quinquies, II comma, lett. f) legge 3/12 - che risultino esclusi dalla liquidazione:
  - sino al 31.10.22: a) il reddito di Bolisani Isacco sino alla concorrenza dell'importo di euro 800,00 mensili;
  - b) il reddito della ricorrente Pezzali Martina sino alla concorrenza dell'importo di euro 800,00 mensili;
  - a partire dal novembre 2022 (e a condizione che l'immobile di residenza sia stato liberato): a) il reddito di Bolisani Isacco sino alla concorrenza dell'importo di euro 1.100,00 mensili; b) il reddito della ricorrente Pezzali Martina sino alla concorrenza dell'importo di euro 1.000,00 mensili;E' fatto obbligo a entrambi i ricorrenti di comunicare al liquidatore ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante il periodo di durata (minimo quattro anni) della procedura, entrata che dovrà essere messa a disposizione del liquidatore e che integrerà la provvista da mettere a disposizione dei creditori;

7) visto l'art. 14quinques, c. 2, lett. e): 1) ordina al liquidatore di aprire immediatamente due conti correnti, uno per ciascuna procedura; 2) dispone che i datori di lavoro di Bolisani Isacco e Pezzali Martina, su richiesta del liquidatore, provvedano all'accredito mensile sul conto corrente della procedura relativo al singolo ricorrente della quota di reddito di Bolisani Isacco e Pezzali Martina eccedente l'importo come stabilito al punto precedente per ciascun ricorrente. Ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato ai datori di lavoro;

8) autorizza Bolisani Isacco a continuare ad utilizzare la vettura Renault Modus targata XXXXXX, che non dovrà perciò essere acquisita all'attivo e liquidata. Quanto agli altri veicoli del Bolisani il liquidatore dovrà attenersi a quanto indicato al punto n) della parte motiva;

9) dispone che il liquidatore:

- provveda entro 45 giorni dall'apertura della procedura alla formazione degli inventari dei beni da liquidare nelle singole procedure

- provveda entro 60 giorni dall'apertura della procedura alle comunicazioni ai creditori di cui all'art. 14 sexies, c. 1 legge 3/12, assegnando loro un termine compreso tra 120 e 150 giorni dalla comunicazione per la proposizione delle domande di insinuazione al passivo e di rivendica/restituzione, ed avvertendoli espressamente che (in caso di debito comune a più ricorrenti) dovranno presentare la domanda in relazione a ciascuna singola procedura;

- provveda, entro 30 giorni dalla formazione dell'inventario, alla predisposizione dei programmi di liquidazione delle singole procedure, dandone comunicazione ai debitori e ai creditori, con successivo deposito presso la cancelleria del Giudice;

- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare le procedure di formazione degli stati passivi delle due procedure, ai sensi dell'art 14 octies legge 3/12;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione e di riparto tra i creditori e, comunque, non prima che siano decorsi quattro anni dall'apertura della procedura, a presentare il conto della gestione e a richiedere al Giudice la chiusura delle procedure ai sensi dell'art. 14 novies, c. 5 legge 3/12;

- provveda agli altri incumbenti di cui all'art. 14novies legge 3/12 e, in genere, a suo carico in base alla predetta legge;

10) dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30/06/2022) il liquidatore depositi in cancelleria - in relazione ad ogni singola procedura - un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche se il singolo ricorrente a) stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento; b) stia svolgendo attività produttiva di reddito e, in caso di disoccupazione, si sia attivato per reperire una attività lavorativa adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato, senza aver rifiutato, in assenza di giustificato motivo, offerte di impiego. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

11) dispone che, a cura del liquidatore, della domanda di liquidazione e del presente decreto sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web del Tribunale e sul sito web "Il Caso.it". Il tutto previa cancellazione (in ogni parte della domanda e del presente provvedimento) dei seguenti dati sensibili o riservati: a) nominativi di soggetti diversi dai due ricorrenti, dal Giudice e dal gestore della crisi; b) indirizzo di residenza dei ricorrenti; c) targhe dei veicoli di proprietà del Bolisani.

L'esecuzione dell'adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;

12) dispone che, sempre a cura del liquidatore, il presente decreto sia trascritto nei registri immobiliari in relazione agli immobili di KKKKKKJJKK (Vr) oggetto di liquidazione. L'esecuzione dell'adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.

Si comunichi ai ricorrenti, all'OCC e al gestore della crisi dott.ssa Luigia Degli Angeli

Verona, 15.2.2022

Il Giudice

Dott. Luigi Pagliuca

Riferimenti normativi:

L.3/2012: art. 7, comma 2 lett. B), art. 7-bis, art. 14-ter, art. 14quinques, c.2 lett. B, art. 14-sexies, art. 14 octies, art. 14 novies